



Bologna, 05 Luglio 2019
Prot. N. 5340

Oggetto:

Conferenza degli Ordini del 12 e 13 Luglio 2019 – Roma.

Ordine del giorno

1° Punto “Modifiche art. 9 Codice Deontologico ed entrata in vigore”

**2° Punto “Modifiche Linee Guida e Regolamento Aggiornamento
Professionale Continuo”**

Emendamenti e Mozioni

La Federazione Ordini degli Architetti PPC dell’Emilia Romagna, esaminati i punti all’Ordine del Giorno, con riferimento alla proposta di modifica dell’art.9 del Codice Deontologico e alla proposta di revisione delle Linee Guida e di Coordinamento Attuative del Regolamento per l’Aggiornamento e Sviluppo Professionale Continuo - giugno 2019; **propone alla Conferenza degli Ordini i seguenti emendamenti e mozioni, da porre in votazione dell’Assemblea.**

Si vuole inoltre porre l’attenzione alla necessità di legare progressivamente l’attività formativa all’esercizio della professione, inibendo l’esercizio stesso nei casi di mancato adempimento.

Un approccio pertanto diverso dall’attuale: puntare soprattutto all’esercizio della professione e non all’iscrizione all’Albo; due aspetti sicuramente connessi ma, mentre il primo è azione di autogoverno dell’iscritto, il secondo consiste in una verifica svolta dall’Ordine, un obbligo verso l’istituzione e non verso sé stessi.

Il cambio di orizzonte non escluderebbe il mantenimento del controllo, meglio se annuale, e del sistema sanzionatorio, quest’ultimo da aggiornare nell’ottica di pervenire al *divieto dell’esercizio della professione*.

Nel contempo si vuole puntare ad un approccio più “positivo”, ovvero alla possibilità di valorizzazione della carriera formativa, anche attraverso una modifica alla piattaforma Im@teria che consenta il rilascio della Certificazione di Regolarità contributiva nei termini delle attuali norme e una certificazione aggiuntiva che, indicando quale soglia i 20 CFP annuali per il rilascio della certificazione, consenta eventuali premialità.

Si propongono pertanto i seguenti emendamenti e le successive mozioni da proporre alla conferenza nei termini di Regolamento.

EMENDAMENTI

Emendamento n°1

1° Punto ODG

“Modifiche art.9 Codice Deontologico ed entrata in vigore”

Verificate le ipotesi di modifica proposte nei documenti inviati che prevedono un articolato come di seguito riportato:

- 1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni Professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale come previsto dal Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale e dalle Linee guida.*
- 2. La mancata acquisizione dei crediti formativi professionali (CFP) minimi nel triennio di riferimento comporta:*
 - la sanzione disciplinare dell'avvertimento nel caso di mancata acquisizione fino ad un massimo di 6 CFP;*
 - la sanzione della censura nel caso di mancata acquisizione di CFP compresa tra 7 e 18;*
 - la sanzione della sospensione per giorni 15 nel caso di mancata acquisizione compresa tra 19 e 24 CFP;*
 - la sanzione della sospensione per giorni 25 nel caso di mancata acquisizione compresa tra 25 e 36 CFP;*
 - la sanzione della sospensione per giorni 40 nel caso di mancata acquisizione pari o superiore a 37 CFP.*
- 3. Il professionista sanzionato in sede disciplinare per il mancato adempimento dell'obbligo di formazione e aggiornamento è comunque tenuto ad assolvere tale obbligo per il periodo cui si riferisce la sanzione, entro il triennio formativo successivo.*
- 4. Qualora l'iscritto inadempiente agli obblighi formativi non abbia provveduto a recuperare i CFP mancanti nel triennio successivo il Collegio di Disciplina, nell'ambito del procedimento disciplinare, valuta la recidiva mediante un aggravio della sanzione.*

Motivazione: Risolto ed approfondito il tema della retroattività sanzionatoria circa gli inadempimenti derivanti dal corrente triennio formativo, **si propone che**, nel definire un indirizzo sanzionatorio di riferimento comune, anche per agevolare l'azione dei Consigli di Disciplina, l'articolo 9 si conformi ai seguenti principi [con il relativo testo emendativo proposto:](#)

- 1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni Professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale come previsto dal Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale e dalle Linee guida.*
- 2. La mancata acquisizione dei crediti formativi professionali (CFP) minimi nel triennio di riferimento comporta:*

- la sanzione dell'avvertimento o della censura nel caso di mancata acquisizione fino ad un massimo di 24 CFP;
 - la sanzione della sospensione nella misura compresa tra 25 e 60 giorni nel caso di mancata acquisizione compresa tra 25 e 60 CFP.
3. Il professionista sanzionato in sede disciplinare per il mancato adempimento dell'obbligo di formazione e aggiornamento è comunque tenuto ad assolvere tale obbligo per il periodo cui si riferisce la sanzione, entro il triennio formativo successivo.
 4. Qualora l'iscritto inadempiente agli obblighi formativi non abbia provveduto a recuperare i CFP mancanti nel triennio successivo il Collegio di Disciplina, nell'ambito del procedimento disciplinare, valuta la recidiva mediante un aggravio della sanzione.

In **subordine** che si elevi la soglia dell'avvertimento a 12 CFP mancanti e della censura a 24 CFP mancanti, ricorrendo in tale casistica una ampia fascia delle inadempienze.

Emendamento n° 2

2° Punto ODG

“Modifiche Linee Guida e Regolamento Aggiornamento Professionale Continuo”

Verificate le ipotesi di modifica proposte nei documenti inviati che prevedono una ampia azione di aggiornamento delle norme di riferimento, si ritiene di formulare le seguenti ipotesi di emendamento.

Emendamento 2.1), relativo all'art.4 delle Linee Guida che viene proposto secondo il seguente testo:

Art.4 – Linee Guida - CREDITO FORMATIVO PROFESSIONALE

Ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del Regolamento, l'unità di misura base dell'attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo è il credito formativo professionale (c.f.p.), pari ad un'ora di formazione, se non diversamente specificato nelle articolazioni definite dalle presenti disposizioni attuative.

Il triennio formativo costituisce il riferimento temporale per tutti gli iscritti anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari.

Ai sensi dell'art. 6, comma 3 del Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo, l'iscritto ha l'obbligo di acquisire nel triennio formativo 60 c.f.p. di cui 12 c.f.p. derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi della deontologia e delle discipline ordinistiche, salvo quanto precisato al punto 7 per gli esonerati.

Il CNAPPC e gli Ordini territoriali raccomandano l'acquisizione da parte dell'iscritto di un numero annuo di c.f.p. non inferiore a 10, dei quali 4 c.f.p. su temi della deontologia e delle discipline ordinistiche, al fine di garantire la continuità nel tempo dell'aggiornamento professionale.

L'Ordine territoriale, attraverso propri strumenti informatici o attraverso il supporto della piattaforma predisposta dal CNAPPC, può inviare, al termine di ogni anno solare, una comunicazione agli iscritti riportante l'aggiornamento della situazione formativa.

È ammesso riportare eventuali crediti formativi maturati in eccesso da un triennio al triennio successivo con un limite massimo di 20 c.f.p. (eventuali crediti eccedenti in deontologia e materia di discipline ordinistiche verranno riportati al triennio successivo come crediti generici).

Per i soggetti che si iscrivono ad un Ordine territoriale per la prima volta (prima iscrizione all'Albo) l'obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'iscrizione.

Nell'ipotesi in cui il periodo di valutazione dell'obbligo formativo non coincida con il triennio formativo, l'iscritto dovrà conseguire un numero di crediti da calcolarsi per ogni anno in misura pari a 20, dei quali 4 in deontologia e discipline ordinistiche, con facoltà dell'interessato di chiedere ed ottenere il riconoscimento di tutti gli eventuali crediti formativi maturati nel periodo intercorrente fra la data di iscrizione all'albo e l'inizio dell'obbligo formativo.

I soggetti, che si reiscrivono ad un Ordine territoriale, a seguito di precedente cancellazione, l'obbligo formativo decorre dall'anno di re-iscrizione e i cfp da acquisire sono calcolati in modo proporzionale con riferimento al semestre (per chi si re-iscrive dal 1 gennaio al 30 giugno: 20 cfp di cui 4 in materie ordinistiche; per chi si re-iscrive dal 1 luglio al 31 dicembre: 10 cfp di cui 2 in materie deontologiche); inoltre, dovranno conseguire i c.f.p. dell'eventuale debito formativo maturato negli anni di iscrizione precedenti alla cancellazione, fatta salva l'ipotesi in cui la reiscrizione sia effettuata decorsi cinque anni solari dalla data di cancellazione.

In tale ultima ipotesi, gli iscritti dovranno conseguire i c.f.p. relativi nella misura e con le modalità previste per le nuove iscrizioni.

In caso di trasferimento di un iscritto l'Ordine territoriale verifica la situazione formativa e la trasmette all'Ordine ricevente.

Motivazione: in riferimento all'art.4, ponendo l'attenzione sul tema della premialità (con particolare riferimento all'evidenza pubblica di un comportamento virtuoso) connessa con la regolarità e continuità dell'aggiornamento professionale; ed al fine di pervenire ad un Documento di Regolarità Formativa – DURF, quale requisito per partecipare a gare per affidamento incarichi. Si propone di reintrodurre e richiamare i limiti annuali (20 crediti dei quali 4 di natura deontologica) quale possibile riferimento per il rilascio di un DURF annuale, [con il seguente testo emendativo:](#)

Art.4 – Linee Guida - CREDITO FORMATIVO PROFESSIONALE

Ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del Regolamento, l'unità di misura base dell'attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo è il credito formativo professionale (c.f.p.), pari ad un'ora di formazione, se non diversamente specificato nelle articolazioni definite dalle presenti disposizioni attuative.

Il triennio formativo costituisce il riferimento temporale per tutti gli iscritti anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari.

Ai sensi dell'art. 6, comma 3 del Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo, l'iscritto ha l'obbligo di acquisire nel triennio formativo 60 c.f.p. di cui 12 c.f.p. derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi della deontologia e delle discipline ordinistiche, salvo quanto precisato al punto 7 per gli esonerati.

Il CNAPPC e gli Ordini territoriali, individuano nell'acquisizione da parte dell'iscritto di un numero annuo di c.f.p. pari a 20 dei quali 4 c.f.p. sui temi della deontologia, al fine del rilascio di un Documento Unico di Regolarità Formativa con caratteristiche premiali.

Il CNAPPC e gli Ordini territoriali raccomandano l'acquisizione da parte dell'iscritto di un numero annuo di c.f.p. non inferiore a 10, dei quali 4 c.f.p. su temi della deontologia e delle discipline ordinistiche, al fine di garantire la continuità nel tempo dell'aggiornamento professionale.

L'Ordine territoriale, attraverso propri strumenti informatici o attraverso il supporto della piattaforma predisposta dal CNAPPC, può inviare, al termine di ogni anno solare, una comunicazione agli iscritti riportante l'aggiornamento della situazione formativa.

È ammesso riportare eventuali crediti formativi maturati in eccesso da un triennio al triennio successivo con un limite massimo di 20 c.f.p. (eventuali crediti eccedenti in deontologia e materia di discipline ordinistiche verranno riportati al triennio successivo come crediti generici).

Per i soggetti che si iscrivono ad un Ordine territoriale per la prima volta (prima iscrizione all'Albo) l'obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'iscrizione.

Nell'ipotesi in cui il periodo di valutazione dell'obbligo formativo non coincida con il triennio formativo, l'iscritto dovrà conseguire un numero di crediti da calcolarsi per ogni anno in misura pari a 20, dei quali 4 in deontologia e discipline ordinistiche, con facoltà dell'interessato di chiedere ed ottenere il riconoscimento di tutti gli eventuali crediti formativi maturati nel periodo intercorrente fra la data di iscrizione all'albo e l'inizio dell'obbligo formativo.

I soggetti, che si reiscrivono ad un Ordine territoriale, a seguito di precedente cancellazione, l'obbligo formativo decorre dall'anno di re-iscrizione e i cfp da acquisire sono calcolati in modo proporzionale con riferimento al semestre (per chi si re-iscrive dal 1 gennaio al 30 giugno: 20 cfp di cui 4 in materie ordinistiche; per chi si re-iscrive dal 1 luglio al 31 dicembre: 10 cfp di cui 2 in materie deontologiche); inoltre, dovranno conseguire i c.f.p. dell'eventuale debito formativo maturato negli anni di iscrizione precedenti alla cancellazione, fatta salva l'ipotesi in cui la reiscrizione sia effettuata decorsi cinque anni solari dalla data di cancellazione.

In tale ultima ipotesi, gli iscritti dovranno conseguire i c.f.p. relativi nella misura e con le modalità previste per le nuove iscrizioni.

In caso di trasferimento di un iscritto l'Ordine territoriale verifica la situazione formativa e la trasmette all'Ordine ricevente.

Emendamento 2.2), relativo alla modulistica per le richieste di esonero proposta, con particolare riferimento:

- al modello relativo alle richieste di Esonero Dipendenti Pubblici;
- al modello relativo alle richieste di Esonero Dipendenti Privati;
- al modello relativo alle richieste di Esonero Liberi Professionisti.

In riferimento ai modelli di esonero per dipendenti pubblici, privati e liberi professionisti si propone di modificare una delle dichiarazioni previste con il seguente testo emendativo proposto:

di non svolgere ruoli tecnici che presuppongano il possesso di requisiti abilitanti ai fini dell'iscrizione all'albo, ma di svolgere ruoli esclusivamente amministrativi o che non riguardano l'abilitazione all'albo;

come segue

di non svolgere ruoli tecnici e valutazioni di ordine tecnico che presuppongano il possesso di requisiti abilitanti ai fini dell'iscrizione all'albo, ma di svolgere ruoli esclusivamente amministrativi o che non necessitano l'abilitazione professionale e l'eventuale iscrizione all'albo;

Motivazione: ciò al fine di indicare puntualmente che l'esercizio della professione di architetto, come meglio definito nelle nuove linee guida, NECESSITA di obblighi di abilitazione e di eventuale iscrizione all'albo, in mancanza dei quali l'esercizio professionale è precluso.

Emendamento 2.3), relativo alla documentazione predisposta ed in prima istanza per quanto alle Definizioni di cui all'allegato 1 proponendo l'inserimento di una ulteriore lettera di definizioni:

t) definizione esercizio della professione,

al fine di approfondire nel dettaglio il merito di definizione di esercizio della professione di architetto, definendo, un elenco sistematico che indichi tutte le attività che, se pur non connesse con l'utilizzo obbligatorio del timbro professionale, richiedono le competenze e la necessità del titolo di architetto con connessa iscrizione all'albo.

Motivazione: ciò al fine di fornire agli iscritti ed agli Ordini una definizione utile nel giudizio sulle richieste di esonero e sulle domande di cancellazione, potendo interloquire propriamente con gli iscritti liberando il campo da interpretazioni diversificate.

MOZIONI

Le mozioni proposte si indirizzano all'assunzione di un impegno della CNO di indirizzo al CNAPPC per l'assunzione di strumenti e obiettivi che nel tempo possano cogliere lo spirito innovatore che si è voluto rappresentare.

Mozione n°1

“Aggiornamento Professionale Continuo - STRUMENTI”

Considerata la necessità di evidenziare, agli iscritti in genere e alla totalità degli architetti nel suo complesso, che la formazione e l'aggiornamento continuo sono imprescindibili per garantire la qualità dell'esercizio della professione;

Considerata l'opportunità di promuovere **curriculum formativo** quale ulteriore garanzia nel rapporto con committenti pubblici e privati;

Considerato il dibattito emerso nella Conferenza degli Ordini in occasione del percorso di redazione della revisione delle linee guida sulla formazione continua ed in particolare nelle conferenze di Roma dell'8 marzo 2019 e di Milano del 12 aprile 2019;

La Conferenza degli Ordini propone al Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori i **seguenti strumenti** da perseguire:

1. Realizzare ogni necessario aggiornamento alla piattaforma Im@teria, al fine dell'emissione di una Certificazione dell'Attività Formativa dell'iscritto annuale (con possibilità di report periodico trimestrale e semestrale), che consenta, oltre all'accertamento dell'adempimento formativo dell'anno in corso (20 CFP compresi 4 CFP in materie deontologiche) di evidenziare, anche la qualità della continuità formativa secondo le indicazioni specifiche dell'art.4 delle linee guida e nel contempo prevedere eventuali premialità da parte dell'Ordine territoriale;
2. Promuovere le dovute azioni, volte ad informare e approfondire nel dettaglio il merito della definizione di esercizio della professione di architetto, definendo, fin dalla revisione attuale delle linee guida, un elenco sistematico che indichi tutte le attività che, se pur non connesse con l'utilizzo obbligatorio del timbro professionale, richiedono le competenze e la necessità del titolo di architetto con connessa iscrizione all'albo.
3. Promuovere l'inserimento nelle disposizioni di legge relative alla materia edilizia per l'attività connessa ai titoli abilitativi, all'urbanistica e ai lavori pubblici per l'esercizio dei ruoli di RUP, progettista e DL interno o esterno alle amministrazioni; del requisito del corretto adempimento degli obblighi formativi con premialità per le attività di aggiornamento continuo nelle quantità individuate e raccomandate su base annuale secondo i regolamenti delle relative professioni.

Mozione n°2

“Aggiornamento Professionale Continuo - OBIETTIVI”

Considerata la necessità di evidenziare, agli iscritti in genere e alla totalità degli architetti nel suo complesso, che la formazione e l'aggiornamento continuo sono imprescindibili per garantire la qualità dell'esercizio della professione;

Considerata l'opportunità di promuovere azioni di tutela del titolo di architetto volte ad individuare *obblighi indifferenziati* tra gli iscritti seppur impegnati in ruoli e funzioni diverse;

Considerato il dibattito emerso nella Conferenza degli Ordini in occasione del percorso di redazione della revisione delle linee guida sulla formazione continua ed in particolare nelle conferenze di Roma dell'8 marzo 2019 e di Milano del 12 aprile 2019.

La Conferenza degli Ordini ed il Consiglio Nazionale, a seguito dei due trienni formativi, che possono essere definiti sperimentali, al fine di voler rendere maggiormente efficace e responsabile il percorso che ciascun iscritto, in completa autonomia e consapevolezza, intende percorrere ai fini della propria crescita professionale, si impegnano oggi fino ad un ragionevole lasso di tempo e, in ogni caso entro il terzo triennio, a perseguire i **seguenti obiettivi**:

1. Promuovere un'azione incisiva affinché normativamente sia resa obbligatoria l'iscrizione all'albo per i dipendenti pubblici a tempo indeterminato o determinato che rivestano ruoli tecnici in materia edilizia, urbanistica e lavori pubblici.
2. Mettere in atto tutti i dispositivi regolamentari nelle proprie disponibilità e possibilità onde legare l'assolvimento del numero minimo di CFP su base annuale all'esercizio della professione; qualora tale indirizzo non sia percorribile disciplinarmente con i dispositivi normativi interni, si impegnano a farsi parte diligente nel voler proporre a livello legislativo le opportune modifiche, che possano rendere possibile tale obiettivo (es. DPR 380 e D.Lgs. 50/2016 e smi);
3. La definizione di tali principi farà affidamento sul mantenimento delle azioni di verifica da parte degli Ordini che provvederanno comunque ad un controllo capillare dell'operato dei propri iscritti, ponendo in essere tutte le attività di verifica e segnalazione necessarie all'efficacia del provvedimento;
4. Eliminazione del semestre di ravvedimento operoso al fine di dare concreto valore alla gestione annuale dell'obbligo formativo con le relative e derivate azioni di controllo ed eventuali sanzioni;
5. per gli scopi di cui sopra, la piattaforma Im@teria dovrà essere opportunamente implementata, consentendo di certificare rapidamente, ed in modo univoco, il regolare status formativo dei singoli iscritti, attraverso automatismi e report periodici (trimestrali, semestrali ecc.) e in connessione con Albo Unico, generare una utile carriera formativa connessa con la consultazione dell'Albo.

La presente è inviata all'Ufficio di Presidenza come da regolamento della CNO.

Viene poi inviata per conoscenza alle Federazioni e Consulte d'Italia e agli Ordini Territoriali al fine della richiesta di adesione sugli emendamenti e sulle mozioni.

Si vuole qui rimarcare il prezioso lavoro svolto dai Gruppi Operativi coordinati dall'Ufficio di Presidenza della CNO e dai relativi Consiglieri Nazionali referenti, lavoro che ha consentito un ampio approfondimento ed in definitiva un progetto di revisione del sistema della formazione continua proiettato in un disegno complessivo che riteniamo positivo per il futuro della categoria.

La Federazione Ordini Architetti PPC Emilia Romagna è a disposizione per ogni chiarimento.

Il Coordinatore
Arch. Luca Frontali

